

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****relativa al regime di aiuti di Stato SA.23257 (12/C) [ex NN 8/10, ex CP 157/07] a cui la Francia ha dato esecuzione (Accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio — Val'Hor)**

[notificata con il numero C(2014) 2223]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2014/416/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 9 maggio 2007 è pervenuta alla Commissione una denuncia riguardante l'estensione dell'accordo interprofessionale stipulato nell'ambito dell'Associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio (organizzazione di categoria «Val'Hor»). Il caso è stato registrato con il numero CP 157/07. Il 4 febbraio 2010 la misura è stata registrata come aiuto di Stato non notificato con il numero NN 8/10.
- (2) Nell'ambito della denuncia CP 157/07 sono pervenute alla Commissione osservazioni del ricorrente in data 26 ottobre 2009 e 16 maggio 2011.
- (3) I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità francesi di fornire informazioni supplementari in relazione a un possibile aiuto di Stato nel settore dell'orticoltura con lettere del 13 luglio 2007, 10 dicembre 2007, 26 giugno 2008, 22 febbraio 2010, 16 dicembre 2010 e 13 ottobre 2011. La Francia ha trasmesso tali informazioni con lettere del 17 ottobre 2007, 7 aprile 2008, 1° settembre 2008, 2 aprile 2010, 22 febbraio 2011 e 15 novembre 2011.
- (4) Con decisione C(2011) 10053 dell'11 gennaio 2012, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.
- (6) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alla Francia dando ad essa la possibilità di commentarle.
- (7) Con messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità francesi intesa ad ottenere una proroga di due mesi per presentare le loro osservazioni sull'avvio del procedimento. Con fax del 26 gennaio 2012 si comunicava la concessione di detta proroga.
- (8) Con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità francesi all'apertura del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (9) Con messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2012, la Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea ha inviato la risposta delle autorità francesi alle osservazioni presentate dalle parti interessate.

⁽¹⁾ GU C 66 del 6.3.2012, pag. 32.

II. DESCRIZIONE

PRESENTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA VAL'HOR

- (10) L'associazione francese per la valorizzazione dei prodotti e dei settori professionali dell'orticoltura e del paesaggio (Val'Hor) è un'organizzazione di categoria riconosciuta del settore dell'orticoltura in Francia. La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e seguenti del codice rurale («Code Rural»).
- (11) L'associazione Val'Hor è stata creata nel 1997 ed è stata riconosciuta dallo Stato come organizzazione di categoria nazionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale francese per il settore dell'orticoltura e del paesaggio il 13 agosto 1998. Il suo statuto è stato approvato dall'Assemblea generale il 25 marzo 2004.
- (12) Val'Hor, come altre organizzazioni di categoria riconosciute, può concludere accordi e può riscuotere presso tutti i membri delle professioni che ne fanno parte contributi volontari destinati a finanziarli. Tali accordi possono essere resi obbligatori con decreto interministeriale (cosiddetti accordi «estesi») per tutti gli operatori della filiera, membri o meno dell'associazione di categoria Val'Hor alle condizioni previste dal codice rurale francese. Il codice rurale autorizza l'estensione degli accordi solo quando questi mirano a «un interesse comune» fondato su interventi «conformi all'interesse generale e compatibile con le norme della politica agricola comune» (cfr. l'articolo L.632-3 del codice rurale).
- (13) Val'Hor ha adottato il 12 novembre 2004 l'accordo interprofessionale di finanziamento che è stato emendato con la modifica n. 1 del 14 settembre 2006. L'articolo II di tale accordo prevede che ciascun membro, persona fisica o giuridica, di una professione rappresentata all'interno dell'organizzazione interprofessionale Val'Hor è soggetto al pagamento di una quota annuale.
- (14) L'accordo interprofessionale di finanziamento concluso per Val'Hor è stato prorogato una prima volta di un anno, mediante decreto del Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali del 12 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 12 maggio 2005. Esso è stato prorogato una seconda volta per un periodo di un anno da un decreto del 16 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 dicembre 2006.
- (15) Con decreto del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 aprile 2008, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 21 febbraio 2008 sono state estese per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 a tutti i membri delle professioni che costituiscono l'associazione. Con decreto del 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 25 settembre 2008, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 22 luglio 2008 sono state prorogate fino al 30 giugno 2010. Con decreto del 27 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'8 giugno 2010, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 22 luglio 2008 sono state prorogate per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Con decreto del 3 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese il 15 ottobre 2011, le disposizioni dell'accordo interprofessionale del 12 settembre 2011 sono state prorogate fino al 30 giugno 2014.
- (16) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi il 17 ottobre 2007, il contributo volontario obbligatorio — CVO (*Cotisation volontaire obligatoire*) istituito per le imprese del settore delle piante ornamentali provenienti dall'orticoltura e dalla vivaistica e dal settore del paesaggio era destinato a consentire la realizzazione delle azioni e degli strumenti necessari alla promozione collettiva dell'orticoltura, della floricoltura e del paesaggio, dei loro prodotti e mestieri sui mercati interni ed esterni; la conoscenza dell'offerta, della domanda e dei meccanismi del mercato; il miglioramento del funzionamento, del controllo e della trasparenza del mercato; la qualità dei prodotti; l'organizzazione e il miglioramento delle pratiche e delle relazioni interprofessionali nel settore; la realizzazione di programmi di formazione, di ricerca applicata, di sperimentazione e di sviluppo; e il funzionamento dell'associazione.

IL RUOLO DELLO STATO

- (17) Con decreto del 13 agosto 1998, lo Stato francese ha riconosciuto Val'Hor come organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale francese.
- (18) Il funzionamento, i compiti e la composizione di Val'Hor sono disciplinati dallo statuto. Affinché tale organizzazione interprofessionale possa essere riconosciuta, le autorità competenti dovevano verificare il rispetto di vari criteri, in particolare la conformità degli statuti alla legge (articolo L. 632-1 del codice rurale), e che le organizzazioni costitutive di Val'Hor interessate siano rappresentative e si conformino agli obiettivi delle politiche nazionali e comunitarie. La sua esistenza, i suoi compiti e il suo funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e seguenti del codice rurale.

- (19) Secondo le autorità francesi, fino al 2007, i CVO versati dai membri delle professioni riunite in Val'Hor costituivano le uniche risorse dell'organizzazione interprofessionale. Sebbene Val'Hor sia una persona giuridica di diritto privato e il suo finanziamento sia garantito dai contributi del settore interessato, il funzionamento del sistema dei CVO richiede l'intervento dello Stato. Per rendere obbligatori i CVO a tutta l'organizzazione interprofessionale è necessario un decreto o una decisione ministeriale.
- (20) Val'Hor può essere consultata in merito agli orientamenti e alle misure relative alle politiche di filiera che la riguardano (articolo L. 632-2-1 del codice rurale).

BASE GIURIDICA NAZIONALE

- (21) Codice rurale, libro sesto, titolo III (articoli L. 631-1 — L. 632-13). Decreti interistituzionali relativi all'estensione degli accordi interprofessionali (cfr. punti 13-14) accordi interprofessionali (cfr. punti 10-12).

LA MISURA

- (22) Quanto ottenuto con i CVO è utilizzato per svolgere azioni a favore della filiera dell'orticoltura, che possono essere classificate come: azioni di promozione, azioni di ricerca-sviluppo e azioni di assistenza tecnica.
- (23) Le autorità francesi sostengono che i finanziamenti non sono mai destinati alle spese delle imprese, di qualsiasi settore professionale esse siano, ma che si tratta solo di operazioni a carattere collettivo.

III. MOTIVI SFOCIATI NELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (24) La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE poiché ha ritenuto che i contributi prelevati costituissero oneri parafiscali, vale a dire risorse pubbliche, e che le azioni delle organizzazioni interprofessionali fossero imputabili allo Stato. Essa si è basata in particolare sull'interpretazione della sentenza «Pearle»⁽¹⁾, e ha ritenuto che la misura non soddisfi tutti i requisiti posti dalla Corte nella causa summenzionata, soprattutto perché l'approvazione del governo, mediante il riconoscimento dell'organizzazione interprofessionale, costituisce una condizione essenziale per l'adozione dei contributi e che, per produrre tutti i loro effetti⁽²⁾, i contributi a loro volta richiedono un atto d'autorità pubblica (il decreto interministeriale).

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI SULL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (25) Nella lettera trasmessa con messaggio di posta elettronica del 14 marzo 2012, le autorità francesi hanno contestato la posizione della Commissione europea, secondo la quale le azioni Val'Hor, attraverso le entrate dei CVO, sono imputabili allo Stato e finanziate da risorse di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (26) Secondo le autorità francesi, le azioni svolte da tale organizzazione interprofessionale soddisfano le condizioni della sentenza Pearle e non sono costitutive di un aiuto di Stato. Infatti, l'associazione Val'Hor è una persona giuridica di diritto privato disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 relativa al contratto di associazione. Essa si è costituita liberamente, il 28 maggio 1997, su iniziativa delle organizzazioni più rappresentative della produzione, della commercializzazione e della valorizzazione delle piante ornamentali dei settori dell'orticoltura e del paesaggio. Ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale, essa è stata riconosciuta con decreto del 13 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 3 settembre 1998. Per concedere tale riconoscimento, l'autorità amministrativa si è limitata a verificare che le organizzazioni professionali all'origine della creazione di Val'Hor fossero rappresentative e che l'associazione ha lo scopo di promuovere azioni collettive nell'interesse economico delle imprese private della filiera.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 luglio 2004, causa C-345/02.

⁽²⁾ Sentenza del 20 settembre 2007, causa T-136/05, Commissione/Salvat

- (27) Le autorità francesi hanno aggiunto che, ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-6 del codice rurale, gli accordi interprofessionali conclusi da Val'Hor all'unanimità delle organizzazioni professionali che ne fanno parte possono essere resi obbligatori nei confronti di tutti gli operatori della filiera e finanziati con i CVO, qualora prevedano azioni comuni o finalizzate al raggiungimento di un interesse comune. L'autorità amministrativa si limita a verificare la conformità dell'accordo con la normativa nazionale ed europea e a verificare che le entrate dei CVO raccolti finanzino regolarmente le azioni fissate dall'organizzazione di categoria stessa a beneficio di tutta la filiera. Pertanto, l'autorità amministrativa non ha alcun ruolo nella composizione, nell'organizzazione e nelle modalità di funzionamento di Val'Hor. Val'Hor dispone quindi della più grande autonomia per determinare le azioni interprofessionali che desidera svolgere.
- (28) Le autorità francesi hanno dunque concluso che le azioni interprofessionali realizzate da Val'Hor non costituiscono strumenti per l'attuazione di una politica di Stato, non avendo lo Stato mai il potere di orientare l'uso dei CVO per finanziare queste azioni.
- (29) Per quanto riguarda la posizione della Commissione sulla misura in cui i CVO e l'utilizzo degli introiti che ne derivano implicano una discriminazione nei confronti dei prodotti esportati o importati, e sulla questione se tale modalità di finanziamento non rischia di pregiudicare la concorrenza tra gli Stati membri, le autorità francesi hanno precisato che, nella misura in cui la base imponibile dei contributi decisi dall'organizzazione di categoria Val'Hor dipende solo dalla superficie o dal numero di dipendenti nell'azienda, i CVO non sono applicati ai prodotti importati o esportati. Il finanziamento delle azioni interprofessionali con i CVO non crea alcuna discriminazione tra i prodotti nazionali e i prodotti importati o esportati e non causa distorsioni della concorrenza.
- (30) Infine, le autorità francesi ricordano che in ogni caso, poiché i CVO non sono riscossi sui prodotti importati, le misure finanziate rientrano nel campo di applicazione della decisione della Commissione europea C (2008) 7846 del 10 dicembre 2008, con la quale quest'ultima ammette la compatibilità del regime di aiuti notificato con il mercato interno.

V. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (31) Il 4 aprile 2012, la Commissione ha ricevuto da un terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (32) In queste osservazioni, la parte interessata si interroga sulla creazione di sistemi in cui l'organizzazione interprofessionale Val'Hor sarebbe, rispettivamente l'iniziatore, il legislatore e l'esattore delle controparti finanziarie. Questi interrogativi sono sorti sulla base degli statuti delle professioni rappresentate che vincolano la rappresentanza sindacale, limitando l'accesso all'organizzazione interprofessionale ai soli rappresentanti di una minoranza di imprese di una certa dimensione.
- (33) Il 5 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto da un altro terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (34) In queste osservazioni, la parte interessata condivide pienamente l'analisi della Commissione relativamente alla qualificazione dei CVO e ritiene che essi siano in contrasto con l'articolo 110 del TFUE. La parte interessata richiama l'attenzione della Commissione sul carattere del tutto illegittimo dei CVO e sul ruolo dei giudici nazionali in merito alla sanzione di tale illegittimità, che dovrebbe concretizzarsi riconoscendo il diritto al rimborso integrale dei CVO versati.
- (35) Il 6 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto da un ulteriore terzo interessato osservazioni sull'avvio del procedimento.
- (36) In queste osservazioni, la parte interessata contesta l'analisi della Commissione intesa a considerare che le azioni realizzate da Val'Hor sarebbero imputabili allo Stato e che le risorse dovrebbero essere assimilate a risorse statali, in quanto lo Stato esercita solo un mero controllo di conformità alla legge e non alla politica perseguita dall'associazione.
- (37) Con lettera del 10 luglio 2012 le autorità francesi hanno comunicato le loro repliche alle osservazioni presentate dai terzi interessati, concludendo che le osservazioni presentate da questi ultimi non sono tali da rimettere in discussione le osservazioni trasmesse dalle autorità francesi alla Commissione.

VI. VALUTAZIONE

- (38) In via preliminare, la Commissione osserva che una parte delle azioni pubblicitarie e di promozione dell'orticoltura in questione sono state finanziate da sovvenzioni di *France-Agrimer* («FAM») nell'ambito dei regimi di aiuti notificati alla Commissione con i numeri N 671/07 e XA 220/07 (quest'ultimo numero corrispondente ad un aiuto esentato). La presente decisione non pregiudica la valutazione già effettuata della natura di aiuto di Stato di tali sovvenzioni. Analogamente, la presente decisione non prende posizione sulla natura di aiuto al settore nel caso di eventuali sovvenzioni non destinate ad un'azione precisa, ma versate al bilancio dell'organizzazione di categoria Val'Hor.
- (39) La Commissione si limiterà dunque, di seguito, ad esaminare se il finanziamento delle azioni in questione con i CVO costituisca un aiuto di Stato.

VI. 1. Esistenza di un aiuto

- (40) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
- (41) Pertanto, per poter essere qualificate come aiuti di Stato le misure esaminate devono essere imputabili allo Stato e finanziate con risorse statali.
- (42) Per quanto riguarda il sistema delle organizzazioni di categoria e la natura dei CVO, al fine di stabilire se i contributi possono rappresentare risorse statali, la Commissione ha valutato la misura in oggetto, tra l'altro, alla luce della sentenza della Corte del 30 maggio 2013 nella causa C-677/11 «Doux Élevage».

La soluzione accolta dalla Corte nella sentenza «Doux Élevage»

- (43) Nella causa «Doux Élevage», la Corte ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in particolare, la nozione di «risorse statali» nei casi di contributi volontari resi obbligatori.
- (44) La Corte ha formulato la sua sentenza, concludendo che la decisione di un'autorità nazionale che estende a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, al pari dell'accordo interprofessionale oggetto del procedimento principale, istituisce un contributo nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta dall'autorità nazionale rendendolo in tal modo obbligatorio — al fine di consentire l'attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato — non costituisce un elemento di un aiuto di Stato.
- (45) Nella sua sentenza, la Corte ha ritenuto che i contributi in questione provengano da operatori economici privati che svolgono un'attività sui mercati interessati, e quindi tale meccanismo non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. I fondi istituiti con i pagamenti non transitano sul bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinuncia a nessuna risorsa, a qualsiasi titolo (come imposte, tasse, contributi o altri) che, secondo la legislazione nazionale, avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato.
- (46) Secondo la Corte, tali contributi conservano il loro carattere privato durante tutto il loro percorso e le autorità nazionali non possono utilizzare le risorse provenienti dai contributi oggetto del procedimento principale per sostenere talune imprese. Sono le organizzazioni interprofessionali interessate che decidono in merito all'utilizzo delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalle stesse determinati. Parimenti, tali risorse non si trovano costantemente sotto il controllo pubblico e non sono a disposizione delle autorità statali.
- (47) Per quanto riguarda l'eventuale influenza che lo Stato può esercitare sul funzionamento dell'organizzazione interprofessionale mediante la decisione di estendere a tutti i commercianti di una filiera un accordo interprofessionale, la Corte è del parere che ciò non sia tale da modificare le suddette conclusioni. La Corte ha infatti sottolineato che la normativa in questione non conferisce all'autorità competente il potere di dirigere o influenzare l'amministrazione dei fondi.

- (48) Inoltre, secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali competenti, le disposizioni del codice rurale che disciplinano l'estensione di un accordo istitutivo di contributi nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale non autorizzano le autorità pubbliche a sottoporre i CVO a un controllo diverso da quello di regolarità e di legittimità. La pubblica amministrazione agisce solamente quale «strumento» al fine di rendere obbligatori i contributi istituiti dalle organizzazioni interprofessionali per il perseguimento di fini dalle stesse determinati. La Corte ha inoltre sottolineato che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono «risorse pubbliche» soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.
- (49) Inoltre, la Corte ha dichiarato che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale né il potere dello Stato medesimo di estendere un accordo interprofessionale a tutti gli operatori di una filiera ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-4 del codice medesimo consentono di concludere che le azioni condotte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato.
- (50) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espressamente fondato la sua valutazione della presenza di un aiuto di Stato, e in particolare il coinvolgimento di risorse statali e l'imputabilità delle misure allo Stato, sugli argomenti che sono stati disattesi dalla Corte nella summenzionata sentenza «Doux Élevage».

Applicazione della giurisprudenza «Doux Élevage» al caso di specie

- (51) Sull'organizzazione interprofessionale Val'Hor: come per le altre organizzazioni interprofessionali in Francia, l'esistenza, i compiti e il funzionamento sono subordinati al riconoscimento da parte di un'autorità statale. Come risulta dalle informazioni fornite dalle autorità francesi, essa rimane tuttavia una persona giuridica di diritto privato che non fa parte della pubblica amministrazione ed il ruolo dello Stato è limitato al suo riconoscimento e all'estensione degli accordi che può concludere.
- (52) Sul sistema dei CVO: ai sensi dell'articolo L. 632-6 del codice rurale, nonostante il carattere obbligatorio dei contributi, questi rimangono crediti di diritto privato. Non transitano sul bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico né su quello di un fondo controllato dallo Stato. Infatti, emerge da tale articolo del codice rurale che il ruolo dello Stato si limita all'estensione degli accordi, mentre l'associazione interprofessionale, Val'Hor in tal caso, rimane responsabile della fissazione delle aliquote dei contributi e del loro utilizzo per gli obiettivi stabiliti dalla medesima.
- (53) Per quanto riguarda i suddetti obiettivi che le organizzazioni interprofessionali devono raggiungere, in particolare mediante le azioni svolte, la Corte ha rilevato, nella causa «Doux Élevage» che l'articolo L. 632-3 del codice rurale precisa in maniera molto generica e non esaustiva gli obiettivi che un accordo interprofessionale deve favorire per poter essere esteso dall'autorità amministrativa competente e non subordina l'estensione di un tale accordo al perseguimento di obiettivi concreti, stabiliti e definiti dallo Stato.
- (54) Dalla sentenza «Doux élevages» si evince che le autorità nazionali non possono effettivamente utilizzare le risorse provenienti dai contributi oggetto del procedimento principale per sostenere talune imprese. È l'organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all'utilizzazione delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati. Parimenti, tali risorse non si trovano costantemente sotto il controllo pubblico e non sono a disposizione delle autorità statali. La normativa in questione non conferisce all'autorità competente il potere di dirigere o influenzare l'amministrazione dei fondi. Per quanto riguarda l'eventuale influenza che lo Stato può esercitare sul funzionamento dell'organizzazione interprofessionale per effetto della decisione di estendere a tutti gli operatori di una filiera un accordo interprofessionale, la Corte è del parere che ciò non sia tale da modificare le suddette conclusioni.
- (55) La Corte ha posto in evidenza che i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono «risorse pubbliche» soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico; il semplice fatto che talune azioni in questione siano finanziate anche da sovvenzioni di FAM non consente di qualificare risorse statali i CVO, in assenza di indizio secondo cui tali sovvenzioni avrebbero consentito allo Stato di esercitare un controllo sufficiente sui fondi derivanti dalle attività di raccolta dei CVO.
- (56) Inoltre, la Corte ha dichiarato che né il potere dello Stato di riconoscere un'organizzazione interprofessionale ai sensi dell'articolo L. 632-1 del codice rurale (*code rural*), né il potere dello Stato medesimo di estendere un accordo interprofessionale a tutti gli operatori di una filiera ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632-4 del codice medesimo consentono di concludere che le azioni condotte dall'organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato.

- (57) Per i motivi indicati nei considerando che precedono, la Commissione ritiene che il finanziamento delle operazioni realizzate dall'organizzazione interprofessionale Val'Hor con i CVO non deriva da risorse di Stato, e quindi, non costituisce un aiuto di Stato.

VII. CONCLUSIONI

- (58) Ne consegue che il finanziamento delle azioni da parte dei CVO non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il finanziamento delle azioni di promozione, pubblicità, assistenza tecnica e di ricerca e sviluppo condotte dall'organizzazione interprofessionale Val'Hor mediante contributi volontari obbligatori nel periodo 2005-2014 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, fatta salva la questione se le sovvenzioni dello Stato a un'organizzazione interprofessionale costituiscono un aiuto al settore interessato o se le sovvenzioni concesse a tali azioni costituiscono aiuti di Stato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
